



Salvatore Gristina

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI CATANIA

Premesso che le Confraternite possono essere considerate come la più antica manifestazione di associazionismo laicale nella chiesa;

considerato che già con decreto del Mio predecessore del 5.06.1988, Reg. n. 148, fol. 63, è stata adempiuta un'attività ricognitiva delle Confraternite diocesane allo scopo di ridefinire e verificare la natura e il funzionamento di detti enti associativi presenti nella Chiesa particolare di Catania;

considerata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle norme statutarie delle Confraternite alla vigente normativa codiciale;

preso atto che il Rev. Sac. Giovanni Sciuto, delegato arcivescovile per le confraternite, ha elaborato, alla luce dei suggerimenti e delle osservazioni della Confederazione delle Confraternite, organo di coordinamento di detti enti associativi, uno Statuto- Regolamento unico per le Confraternite Diocesane;

considerato che detto testo, ai fini dell'approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, è stato rivisto e formulato alla luce della normativa canonica contenuta nel libro II del Codice di Diritto Canonico "Associazioni pubbliche di fedeli" e della normativa prevista dall'Istruzione in materia amministrativa della Cei (2005);

preso atto che all'Ordinario diocesano spetta un generale potere di vigilanza per gli Enti associativi operanti nell'ambito della propria diocesi;

a norma dei cann. 94, 95, 305, 312, 314 e 381 § 1 del C.D.C., in virtù del presente decreto **approvo**, *ad experimentum et ad quinquennium*, lo Statuto - Regolamento unico delle Confraternite Diocesane il cui testo è allegato al presente atto.

Lo Statuto-Regolamento entrerà in vigore dalla data odierna facendo decadere, ipso facto, i precedenti statuti delle Confraternite.

Catania, 14 giugno 2021

Salvatore Gristina
Delegato per le confraternite
Religione cattolica

**STATUTO UNICO DELLE CONFRATERNITE
DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA**



**Articolo 1
La Confraternita**

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli eretta con decreto arcivescovile (...), riconosciuta civilmente con (...).

Ha sede in (...) e codice fiscale (...).

La Confraternita aderisce alla Confederazione delle Confraternite dell'Arcidiocesi di Catania istituita l'1 novembre 2001.

Fermo quanto disposto al successivo art. 17, i provvedimenti generali assunti dalla Confederazione delle Confraternite della Diocesi di Catania, confermati dall'Ordinario diocesano, integrano le norme statutarie e regolamentari.

L'amministrazione della Confraternita è sottoposta alle autorizzazioni canoniche previste dal Codice di Diritto Canonico, dai provvedimenti della Conferenza Episcopale Italiana e da quelli dell'Ordinario diocesano.

La Confraternita, in quanto ente civilmente riconosciuto, è soggetta altresì al rispetto di tutte le norme statuali vigenti nel territorio nazionale.

**Articolo 2
Finalità della Confraternita**

La Confraternita ha come fini principali la crescita cristiana dei Confrati, l'esercizio del culto pubblico, la promozione e la realizzazione di opere di carità. Essa non ha scopo di lucro.

A tal fine, si propone di:

- a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i Confrati a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- b) promuovere e realizzare iniziative per la formazione religiosa permanente dei Confrati;
- c) promuovere le manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali e comunque nel rispetto delle disposizioni canoniche di diritto universale e particolare;
- d) coltivare lo spirito confraternale per un più concreto impegno nella Chiesa;
- e) promuovere e realizzare ogni forma e tipo di iniziativa di carattere caritativo, socio-sanitario, educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza, osservando il progetto pastorale diocesano e tenendo conto delle necessità locali;
- f) curare, nei limiti della disponibilità di bilancio, la provvidenza e la beneficenza ai propri confrati che versino in uno stato di particolare bisogno;
- g) autorizzata dall'Ordinario diocesano, soccorrere la Chiesa catanese e compiere atti di beneficenza, secondo quanto disposto dal can. 1263 C.D.C..
- h) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli edifici di proprietà che delle cappelle cimiteriali;
- i) tutelare, custodire e conservare i beni monumentali ed artistici.

La Confraternita, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

**Articolo 3
Rapporti con enti**

La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano. Promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre Associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali diocesani e nazionali.

Le cariche confraternali sono valide e efficaci solo dopo l'approvazione dell'Ordinario diocesano.



Nel caso in cui la Confraternita abbia sede in una Chiesa parrocchiale o in una Rettoria, i rapporti tra Parrocchia/Rettoria e Confraternita saranno regolati da apposito contratto scritto approvato dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 4

I Confrati

Possono far parte della Confraternita i Fedeli di maggiore età che professino la fede della Chiesa Cattolica Romana, non si trovino nelle condizioni regolate dal can. 316 C.D.C. e si propongano di perseguire i fini della Confraternita impegnandosi a rispettarne lo Statuto e il Regolamento.

Sono *Confrati Effettivi* coloro che, dopo aver completato un percorso guidato ed accompagnato di specifica preparazione all'interno della Confraternita, secondo le regole della stessa e previo pagamento di un Contributo Associativo Ordinario, vengono ammessi a farne parte acquisendo tutti i diritti di elettorato attivo e passivo e possono partecipare alle cariche di governo.

Sono *Confrati Aggregati* coloro che a seguito di istanza e previo versamento di un Contributo Associativo Straordinario partecipano alle riunioni periodiche di formazione organizzate dalla Confraternita ed alle attività liturgiche e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Sono *Confrati Onorari* coloro che, attraverso meriti straordinari in ambito religioso e sociale, vengono chiamati con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo a far parte della Confraternita e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 5

Ammissione dei Confrati

Per essere ammessi, i fedeli di maggiore età devono presentare domanda alla Confraternita dichiarando di professare e praticare la fede della Chiesa Cattolica Romana; alla domanda di ammissione, che deve essere accompagnata dalla commendatizia di due confrati, devono essere allegati il certificato di Battesimo e di Cresima, e se sposato di matrimonio canonico.

Deve essere inoltre allegata la ricevuta del pagamento della quota di adesione il cui ammontare è determinato secondo le indicazioni fornite ogni anno dal Delegato Arcivescovile per le Confraternite, cui il Consiglio Direttivo della Confraternita non può derogare.

L'ammissione dei confrati effettivi, aggregati ed onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo. La mancata ammissione non è soggetta a sindacato.

Articolo 6

Stato dei Confrati

I confrati effettivi e aggregati hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività della Confraternita, di pagare la quota annuale e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita.

Articolo 7

Doveri dei Confrati

I confrati cessano di appartenere alla Confraternita:

- a) per dimissione volontaria, richiesta dal confrate.
- b) per decadenza statutaria: assenza continuativa, non giustificata, per un anno o per il mancato pagamento della quota per tre anni consecutivi;
- c) per dimissione o allontanamento per giusta causa, a norma del diritto (can. 308 C.D.C.) e dello Statuto deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il confrate dimesso o allontanato può ricorrere all'Autorità ecclesiastica contro la delibera di dimissione o allontanamento.

Decade automaticamente da confrate chi si rende colpevole di reati che sono ostativi all'ammissione e che sono giudicati con sentenza di condanna passata in giudicato. I confrati,



invece, che siano interessati da provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale non decadono dalla loro condizione di confrate fino all'accertamento giudiziario della loro responsabilità con sentenza passata in giudicato.

Articolo 8

Organi della Confraternita

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Governatore o Presidente.

Articolo 9

L'Assemblea

L'Assemblea, composta dai confrati effettivi, è l'organo sovrano e deliberativo della Confraternita. Elege il Governatore o Presidente e i componenti del Consiglio direttivo.

È convocata dal Governatore o Presidente almeno due volte l'anno nei mesi di febbraio e di ottobre per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Governatore o Presidente e il rendiconto economico consuntivo e preventivo, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confrati effettivi o dall'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso, almeno dieci giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede o nelle cappelle della confraternita, ovvero con ogni altro mezzo anche informatico che consenta la conoscibilità dello stesso (raccomandata A/R, PEC, e.mail). La partecipazione all'Assemblea non può essere delegata.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei confrati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confrati presenti. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta (50% + 1 dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea che, in tal caso delibererà in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei confrati effettivi e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei confrati effettivi. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti) per i primi due scrutini o in terza votazione a maggioranza assoluta (50% + 1 dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello Statuto saranno valide e efficaci dopo l'approvazione dell'Ordinario diocesano.

Articolo 10

Modalità di elezione

Fissata la data per le elezioni e almeno quindici giorni prima, i *Confrati Effettivi*, in regola con il pagamento delle quote e di età inferiore agli anni ottanta, possono proporre la propria candidatura a Governatore o Presidente, o a Consigliere facendola pervenire al Consiglio direttivo che ne darà la dovuta pubblicità.

Non possono candidarsi *Confrati Effettivi* che svolgono attività in conflitto di interesse sostanziale con la Confraternita traendone una condizione di vantaggio e/o un danno economico e di immagine per la Confraternita.

L'Assemblea nomina il Presidente di seggio elettorale e due scrutatori che saranno assistiti dal Segretario del Consiglio direttivo.

In tutte le operazioni elettorali, inclusa la votazione, deve essere, comunque, assicurata la regolarità, la segretezza dell'espressione del voto e la verbalizzazione.

Le schede elettorali, comprendenti i nomi di tutti i candidati, ai fini della validità del voto, devono essere vidimate dal Presidente di seggio elettorale e dagli scrutatori.

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza sulla scheda predisposta per eleggere il Governatore o Presidente e massimo quattro preferenze sulla scheda predisposta per eleggere i



membri del Consiglio direttivo. Il Governatore o Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio direttivo devono essere in possesso di competenze congrue al ruolo da svolgere.

A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio darà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini delle sostituzioni previste dall'art. 11. Risulterà eletto Governatore o Presidente il candidato che avrà raggiunto la maggioranza dei voti.

Componenti del Consiglio direttivo saranno coloro che avranno ricevuto più voti. A parità di voti, precede il socio con più anzianità di iscrizione alla Confraternita.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Governatore o Presidente e da quattro Consiglieri; il Governatore o Presidente e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea per un triennio. Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti secondo l'ordine di graduatoria. Il Consigliere subentrante resterà in carica fino al termine del triennio in corso.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti solo per due trienni consecutivi.

Il Consiglio direttivo, in occasione della prima riunione, sceglierà il Vice Governatore o Vice Presidente tra i Consiglieri eletti. Nominerà altresì al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

Tra tutti i componenti del Consiglio direttivo non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità inferiori al quinto grado; i componenti del Consiglio Direttivo non devono svolgere, direttamente o indirettamente, attività in conflitto di interessi con la confraternita.

Le nomine per essere valide e efficaci devono essere confermate dall'Ordinario Diocesano. In caso di mancata approvazione da parte dell'Ordinario diocesano, l'Assemblea procederà a nuove votazioni.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) delibera l'ammissione dei confrati Effettivi, Aggregati ed Onorari;
- b) nel caso in cui la Confraternita voglia dotarsi di dipendenti sceglie il Segretario Amministrativo e il Messo di Ufficio e/o delle Cappelle, gli addetti alle pulizie o altro personale necessario stabilendo i rispettivi profili lavorativi e/o professionali secondo la normativa vigente. Determina secondo il contratto di lavoro applicato gli orari di lavoro nel rispetto delle norme previdenziali e delle leggi sul lavoro. Tra il Governatore o Presidente ed i Consiglieri e la persona da assumere non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità inferiori al quarto grado, fermo restando quanto operato alla data di approvazione del presente Statuto e Regolamento. L'assunzione di personale dipendente, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è soggetto all'ottenimento della licenza dell'Ordinario
- c) accetta le dimissioni volontarie dei confrati; delibera la decadenza dei confrati morosi e le dimissioni (allontanamento) per giusta causa e nei casi previsti;
- d) esamina ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su atti di ordinaria amministrazione, su casi non previsti nel presente statuto o ritenuti urgenti, sottoponendo questi ultimi provvedimenti alla convalida dell'Assemblea;
- f) sottopone alla licenza dell'Ordinario diocesano le delibere del Consiglio e quelle assembleari per gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi o ogni qual volta venga ritenuto necessario per deliberare su qualsiasi argomento riguardante la vita della Confraternita e che non sia di competenza dell'Assemblea.



Articolo 12

Il Governatore o Presidente

Il Governatore o Presidente dirige la Confraternita, sovrintende all'osservanza dello Statuto e delle delibere adottate, ne ha la rappresentanza legale.

In caso di sua assenza o di impedimento i poteri sono esercitati dal Vice Governatore o Vice Presidente.

Il Governatore, eletto per un triennio, inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell'Ordinario diocesano.

Convoca e presiede l'Assemblea Generale e Straordinaria e le sedute del Consiglio direttivo, redige l'ordine del giorno e mantiene l'ordine nelle riunioni.

Ricorrendo le cause previste dalle norme canoniche, l'Ordinario diocesano può rimuovere dall'Ufficio il Governatore e i componenti del Consiglio direttivo.

Articolo 13

Vice Governatore o Vice Presidente e Segretario

Il Vice Governatore o Vice Presidente collabora con il Governatore e lo sostituisce in caso di assenza. Trovandosi nell'impossibilità di operare per qualsiasi causa il Governatore o Presidente, il Vice Governatore o Vice Presidente ne assume le funzioni e convoca prontamente l'Assemblea per l'elezione del nuovo Governatore, che resterà in carica fino al termine del triennio in corso.

Il Segretario, che provvede all'ordinaria amministrazione, coadiuvato dal Tesoriere, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio, conserva il libro dei confrati e dei verbali; cura l'archivio della Confraternita. Predispose i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, all'Assemblea e all'approvazione dell'Ordinario diocesano. Provvede alla cura ordinaria della sede e dei beni della Confraternita.

Articolo 14

L'Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico, nominato dall'Ordinario diocesano, ha la cura pastorale dei confrati e attende alle celebrazioni liturgiche. Sovrintende al buon andamento pastorale della Confraternita secondo gli indirizzi pastorali diocesani, partecipa senza voto all'Assemblea e al Consiglio.

Articolo 15

Il Patrimonio

Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà della Confraternita, dalle quote annuali dei confrati, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di confrati o di terzi.

L'accettazione di donazioni e di disposizioni testamentarie è soggetta all'approvazione canonica.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del Libro V del Codice di Diritto Canonico.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere deliberato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano per l'approvazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile; potrà servire anche per soccorrere, in caso di grave e accertata necessità, i confrati. Su tali interventi delibera l'Assemblea.

Durante la vita della Confraternita, è vietata la distribuzione diretta o indiretta ai confrati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. È vietato il riconoscimento ai confrati di emolumenti di qualsivoglia natura o comunque denominati, così come non potranno essere rimborsate spese non autorizzate e non comprovate con idonei documenti.



Articolo 16

La Confraternita si estingue se legittimamente soppressa dall'Ordinario Diocesano.

In caso di estinzione il patrimonio sarà devoluto a altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 17

Commissari

Nel caso in cui sia richiesto da speciali ragioni, l'Ordinario diocesano può nominare, ai sensi del can. 318 § 1 del C.D.C., un Commissario che rappresenti la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 18

Norme finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si rinvia alle norme canoniche e statali, in quanto applicabili agli enti ecclesiastici, alle delibere della CEI, ai provvedimenti dell'Ordinario diocesano e della Confederazione delle Confraternite di Catania che abbiano avuto l'approvazione canonica.



REGOLAMENTO UNICO DELLE CONFRATERNITE DELL'ARCIDIOCESI DI CATANIA

Articolo 1 **Principi generali**

Ogni *Confrate Effettivo* acquista il diritto di intervenire all'Assemblea ed esprimere il voto. Può concorrere alle elezioni per le cariche sociali alla sola condizione che abbia compiuto diciotto anni, che sia iscritto alla Confraternita almeno da un anno e sia in regola con le quote sociali.

Il Confrate effettivo ed aggregato godrà dei diritti e dei benefici che la Confraternita gli consente in base alla sua data di ammissione ed alle "mutate circostanze di fatto" legate alla natura concessoria del rapporto con la Confraternita.

La Confraternita nei confronti dei *confrati con assegnazione di loculo*, fatti salvi i diversi "*usi locali*" garantirà ai familiare/eredi del confrate defunto:

- a) se richiesta la celebrazione della Santa Messa in suffragio;
- b) l'assegnazione del loculo individuato all'atto dell'ammissione o altrimenti al momento della tumulazione in Cappella;
- c) la costruzione del muretto di chiusura del loculo, fornitura e posa della lapide con l'iscrizione del nome e cognome, data di nascita e di morte dell'estinto, con esclusione dell'arredamento.

Qualora la salma già tumulata dovesse essere rimossa, su richiesta esplicita degli aventi diritto, per essere trasferita in altra sepoltura il loculo rientrerà nella piena e libera disponibilità della Confraternita **SENZA DIRITTO AD ALCUN RIMBORSO**.

Nel diverso caso in cui il *confrate con assegnazione di loculo*, in regola con le quote sociali, rinunci all'assegnazione avrà diritto al rimborso della metà del contributo associativo, all'epoca corrisposto, previa consegna del documento originale di assegnazione detratte le eventuali quote annuali sociali non corrisposte.

Nel caso in cui il *confrate con assegnazione di loculo* sia stato sepolto altrove, il loculo rientrerà nella piena disponibilità della Confraternita; gli aventi diritto, qualora ne facessero richiesta entro tre anni dal decesso, avranno diritto al rimborso della metà del contributo associativo, detratte le eventuali quote annuali non corrisposte, previa consegna del documento originale di assegnazione.

L'assegnazione dei loculi è strettamente personale e non potranno essere ceduti a terzi anche se congiunti dei confrati.

In caso di decesso del confrate, i familiari/eredi sono obbligati al pagamento della quota annuale associativa per le spese generali di gestione della Cappella in cui è inclusa pure l'accensione lampada votiva.

L'importo della quota annuale associativa sarà periodicamente fissato dall'Ordinario Diocesano o secondo gli usi locali.

Per rispettare la volontà dei confrati è consentita la possibilità di anticipare il pagamento della QAS per una durata ed a condizioni economiche che verranno stabilite periodicamente dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 2 **Quota associativa**

Chiunque chieda di far parte della Confraternita dovrà corrispondere una quota associativa di ammissione ed una quota annuale sociale determinate dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle disposizioni emanate dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 3 **Doveri dei Confrati**

La quota annuale sociale deve essere versata non oltre il mese di marzo dell'anno in corso.



I confrati che per tre anni consecutivi non avranno versato la quota annuale sociale, dopo avviso a regolarizzare la posizione amministrativa, inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dichiarato alla segreteria della Confraternita, saranno dichiarati decaduti perdendo ogni diritto ed il loculo ritornerà nella piena disponibilità della Confraternita.

La salma del confrate non potrà essere tumulata nella cappella della confraternita se non sono state prima corrisposte a saldo il contributo associativo e la quota annuale sociale.

Articolo 4

Requisiti dei confrati

I confrati devono condurre vita onesta e religiosa.

I confrati che compiano atti contrari alla religione cattolica o lesive dell'onore e della dignità dei confrati o della Confraternita e pur richiamati, dal Consiglio Direttivo, permarranno in tale stato, saranno dichiarati dimessi (allontanati) e perderanno ogni diritto alla sepoltura nella Cappella. Se richiesto, verrà rimborsata la Quota associativa straordinaria già versata.

La dimissione (allontanamento) sarà ratificata dall'Assemblea, salvo il diritto di ricorso all'Autorità Ecclesiastica.

Articolo 5

Attività dei confrati

I confrati hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze indette dal Consiglio direttivo per le celebrazioni solenni in onore del Santo Patrono o in quelle particolari indette dall'Ordinario Diocesano.

I confrati dovranno partecipare fattivamente alle attività della Confraternita ed in particolare alla:

- a) festa del Santo Patrono;
- b) commemorazione dei defunti;
- c) attività deliberate dal Consiglio direttivo;
- d) attività liturgiche e pastorali dell'anno corrente.

Articolo 6

Comunicazioni dei confrati

I confrati hanno l'obbligo di comunicare alla segreteria della Confraternita ogni variazione del proprio domicilio ed il nominativo del familiare o congiunto al quale spetterà corrispondere, in caso di decesso, la Quota annuale sociale.

Articolo 7

Segni distintivi

Con apposito regolamento, il Consiglio Direttivo individuerà i segni distintivi della Confraternita e dei confrati ed il loro uso.

Articolo 8

Dei rapporti di lavoro

Previo la necessaria preventiva autorizzazione dell'Ordinario Diocesano, il Consiglio direttivo, verificata ogni condizione di natura principalmente economica, può assumere dipendenti che siano necessari al regolare svolgimento delle attività della Confraternita. Tra il Governatore o Presidente ed i Consiglieri e la persona da assumere non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità inferiori al quarto grado, fermo restando quanto operato alla data di approvazione del presente Statuto e Regolamento.

L'assunzione dovrà essere fatta nel rispetto del contratto collettivo di lavoro per ogni singola specifica categoria di personale impiegato prevedendo mansioni ed orario di lavoro del settore.



L'assunzione di personale dipendente, in quanto atto di straordinaria amministrazione, è soggetta a Licenza dell'Ordinario diocesano.

Articolo 9 Della Cappella

Gli arredi dei loculi dovranno uniformarsi all'estetica della Cappella essendo di esclusiva competenza del Consiglio direttivo.

È proibito l'uso di corone, fiori artificiali e l'accensione di lumini e fiamme.

Eventuali oggetti diversi e difformi, saranno rimossi dal personale dipendente su disposizione del Consiglio Direttivo.

Il calendario annuale di apertura e chiusura, sarà predisposto dal Consiglio direttivo della Confederazione delle Confraternite della Diocesi di Catania unitamente all'Ordinario Diocesano.

La Cappella cimiteriale disporrà di vari tipi di loculi, conformi per dimensioni alle norme e ai regolamenti vigenti al momento della realizzazione, che saranno assegnati in uso per il tempo residuo alla fine della durata della concessione, tenuto conto del regolamento comunale e delle concessioni rilasciate, a condizione che il confrate sia in regola con tutti i pagamenti dovuti.

Nella Cappella, nel rispetto dei defunti e dei visitatori, va tenuto un comportamento consono con le sensibilità dei presenti, che non arrechi danno ai manufatti (lapidi, arredi, lavatoi, etc.), che non crei situazioni di pericolo per se e per gli altri e che comunque rispetti le indicazioni riportate nel regolamento affisso nella Cappella.

Al suo interno devono essere rispettate le norme giuridiche generali e particolari in materia di igiene, lavoro, sicurezza e privacy.

Il presente Statuto – Regolamento è stato approvato con decreto del 14 giugno 2021, Reg. n. 131, fol. 147 ed è costituito da n. 9 pagine.



Il Cancelliere / Archiverente
(*Sac. Ottavio Marco Musumeci*)

Se. Ottavio Marco Musumeci